



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 19.2.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 3078/2024 di R.G., promossa da:

Parte_1 (C.F.: P.IVA_1), in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Bergamo,

- attrice in opposizione -

contro

CP_1 (C.F.: C.F._1), rappresentato e difeso
dall'Avv. Martina Salzano,

- convenuto in opposizione -

Conclusioni

Per l'opponente:

«Voglia il giudice adito (...) In via preliminare: dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per la presenza della clausola contrattuale all'art. 16 e comunque revocarlo rimettendo dinanzi al Tribunale arbitrale la cognizione della controversia; Nel merito revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo: il decreto ingiuntivo notificato da CP_2 Parte_2 perché infondato in fatto ed in diritto e comunque in quanto non fornita la prova della esecuzione delle opere; In ogni caso respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio».



Per l'opposto:

*«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia adito in via pregiudiziale e preliminare - Accertata, per i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della clausola compromissoria invocata da parte opponente per il contratto di subappalto azionato e per l'effetto respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito. (...) Sempre in via preliminare subordinata: nella denegata ipotesi di mancata concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e/o nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenga vessatoria la clausola di cui all'art. 16 del contratto di subappalto de quo, concedere il termine per l'esperimento del tentativo di mediazione come previsto dal medesimo art. 16 del suddetto contratto nonché ai sensi dell'art. 5 sexies d.lgs 28/2010 e dell'art. 171 bis, I comma, c.p.c. e, in ogni caso, compensare interamente le spese di lite tra le parti. Nel merito confermare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, condannare l'opponente **Parte_1** (già **CP_3** - (C.F. e P.IVA **P.IVA_1**), in persona del l.r.p.t., alla corresponsione in favore della **Parte_3** [...] dell'importo complessivo di €. 61.777,00, oltre ad interessi di mora nella misura pari al tasso B.C.E. maggiorata dell'8%, alle spese della procedura ingiuntiva nonché alle successive occorrenze. In ogni caso, respingere tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa. In via istruttoria (...)».*

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. - **CP_1** titolare dell'impresa individuale "**CP_2**", ha ottenuto un decreto ingiuntivo dell'importo capitale di € 61.777,00 nei confronti di **Parte_1** per il mancato pagamento di due fatture relative a lavori di subappalto per la ristrutturazione di un immobile. **Parte_1** si è opposta al decreto ingiuntivo, sollevando diverse eccezioni, tra le quali, in via pregiudiziale, la nullità di questo stante la presenza nel contratto di subappalto di una clausola compromissoria che deferisce la cognizione della relativa pretesa creditoria ad arbitrato. Il convenuto opposto, sul punto, sostiene la nullità ed inefficacia di tale clausola, in quanto generica e priva della specifica approvazione per iscritto richiesta per le clausole vessatorie. Il Giudice, ritenuto di dover decidere su tale eccezione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 19.2.2025, alla quale ha riservato il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.



2. – Il contratto di appalto cui afferisce il credito azionato contiene una clausola del seguente testuale tenore: *“tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto saranno sottoposte al tentativo di conciliazione secondo il regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Milano. Qualora non si pervenga ad un accordo di conciliazione tali controversie saranno risolte mediante arbitrato attuale secondo il regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento”*.


Il convenuto opposto sostiene che la clausola è *“nulla e/o invalida e/o inefficace in quanto generica, priva della necessaria approvazione ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile da parte di CP_2 data la propria vessatorietà, nonché inserita in un modulo contrattuale predisposto unilateralmente da CP_3 (ora [...]) Parte_1, dunque privo di trattativa tra le parti”*.

Tale assunto devono essere disattesi, ed infatti:

- a) la clausola in questione non difetta di alcun elemento necessario, trattandosi di un arbitrato “amministrato” pienamente legittimo ex art. 832 comma 1° c.c.;
- b) la nozione di “condizioni generali di contratto” non è esattamente sovrapponibile alla predisposizione unilaterale del relativo testo, richiedendosi un “quid pluris”, ovvero il fatto che il relativo disciplinare sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti (*ex multis*, Cass. n. 675372018 e Cass. ord. n. 8280/2023), circostanza che non è nella specie dimostrata;

3. – In definitiva, deve essere dichiarata la nullità dell’opposto decreto ingiuntivo stante la presenza della clausola compromissoria di cui trattasi.

4. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014. Si ritiene di liquidare le spese stesse sulla base dei valori parametrici medi per le fasi di studio ed introduttiva ed, in considerazione della definizione con una statuizione in rito, sulla base di quello minimo per la fase di trattazione/istruttoria e decisionale. Per quanto riguarda la determinazione del valore, a norma dell’art. 5 D.M. n. 55/2014 *“si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o*



alla legislazione speciale”: ciò posto, nella specie si deve ritenere che l’interesse ad una declaratoria in rito che dia luogo ad una “translatio iudicii” in favore di un collegio arbitrale non giustifichi obiettivamente l’individuazione di tale valore sulla base dell’importo del credito oggetto della domanda, poiché, stante anche l’inderogabilità dei valori parametrici minimi, si darebbe luogo ad una liquidazione manifestamente sproporzionata per eccesso, tenuto anche conto che le questioni di merito rimangono del tutto impregiudicate e saranno verosimilmente oggetto di un’ulteriore statuizione in punto spese di lite. Pertanto, si ritiene di utilizzare il parametro del valore indeterminabile.

P.Q.M.

il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,

- I. dichiara l’incompetenza dell’*intestato Tribunale* nell’emissione dell’opposto decreto ingiuntivo, dovendo la controversia essere deferita ad arbitrato in forza della clausola compromissoria di cui in motivazione, e, per l’effetto, dichiara la nullità del decreto medesimo;
- II. assegna il termine di mesi tre per la riassunzione della causa stessa dinanzi al Collegio Arbitrale;
- III. condanna l’opposto *CP_1* alla rifusione in favore dell’opponente *Parte_4* delle spese di lite, che liquida, oltre a c.u. e marca, in complessivi € 5.260,00 per compenso di difensore, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso il 27 febbraio 2025.

Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi